

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

10

La tracciabilità dei flussi finanziari

Adriano Cavina

SOMMARIO

1. Premessa.....	1044
2. La clausola di tracciabilità.....	1045
3. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina	1046
4. Ambito oggettivo di applicazione	1047
5. Obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità	1048
5.1. Utilizzazione conti bancari o postali dedicati.....	1048
5.2. Comunicazioni da effettuare alla stazione appaltante	1049
5.3. Indicazione dei codici CIG e CUP.....	1049
5.4. Modalità di pagamento	1052
5.5. Inserimento in contratto di apposita clausola sulla tracciabilità ..	1053

1. Premessa

Funzione La tracciabilità dei flussi finanziari è finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche, "tracciando" i movimenti di denaro pubblico.

È stata introdotta con la Legge 13.8.10, n. 136 - pubblicata sulla G.U. 23.8.10 ed entrata in vigore il 7.9.10 - che ha varato il c.d. "Piano straordinario contro le mafie".

Tale legge stabilisce che i flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo che ogni pagamento possa essere controllato *ex post*.

È possibile sintetizzare l'impianto normativo della Legge n. 136/2010, nei seguenti tre punti:

- a) necessità di utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso e i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da un contratto di appalto;
- b) divieto di utilizzo di contante per incassi e pagamenti di cui al punto a);
- c) obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari è intervenuta la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 4 del 2011, che ha fornito le linee interpretative della disciplina in questione anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie e che può ritenersi sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010 relative all'argomento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

- Legge 13.8.10, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari; art. 6 - Sanzioni).
- D.l. 12.11.10, n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.10, n. 217 (art. 6 - Disposizioni interpretative ed attuative sulla tracciabilità dei flussi finanziari; art. 7 - Modifiche alla Legge 13.8.10, n. 136).
- Determinazione AVCP n. 4 del 7.7.11.

2. La clausola di tracciabilità

La disciplina in materia di tracciabilità si applica ai contratti di appalto e di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti sottoscritti dopo il 7.9.10 (data di entrata in vigore della legge), ancorché relativi a procedure di gara indette anteriormente (art. 6, comma 1, d.l. n. 187/2010).

Ciò comporta che questi contratti debbano contenere un'apposita clausola con la quale vengono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il mancato inserimento della clausola determina la **nullità assoluta** del contratto.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

SCHEMA DELLA CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

Art. (...) - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13.8.10, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente

Art. (...) - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, Legge 13.8.10, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

La stazione appaltante ha l'onere di verificare che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità (art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010).

Il contraente che ha conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovrà dare comunicazione immediata alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

I contratti di appalto, subappalto e subcontratti, stipulati anteriormente al 7.9.10 e il cui contenuto non sia stato adeguato alla disciplina sopravvenuta, si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità (commi 8 e 9 del citato art. 3, Legge n. 136/2010 e successive modificazioni) senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari ed integrativi (determinazioni AVCP n. 10/2010 e n. 4/2011; v. art. 6, comma 2, d.l. n. 187/2010). Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti privi delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio.

3. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina

Gli obblighi di tracciabilità sussistono a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della "filiera delle imprese" nonché concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

L'espressione "filiera delle imprese" va riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche esclusiva, del contratto pubblico (art. 6, comma 3, d.l. n. 187/2010).

La norma mira ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in essere con le stazioni appaltanti, ivi comprese quelle operanti nei settori speciali (determinazione AVCP n. 4/2011).

Ciò che, infatti, assume rilievo non è tanto il grado dell'affidamento o del *sub* affidamento, ma la "stretta dipendenza funzionale" della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale (determinazione AVCP n. 4/2011).

Sempre con riguardo alla espressione filiera delle imprese, la nozione di impresa deve essere riferita alla categoria generale di "operatore economico". Non assumono rilevanza, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, né la forma giuridica (ad es., società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta (determinazione AVCP n. 4/2011). Ad esempio, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), *f-bis*), g), h), del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi (determinazione AVCP n. 8/2010).

Da un punto di vista soggettivo, sono tenuti all'applicazione della disciplina in tema di tracciabilità:

- appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, Legge n. 136/2010);
- stazioni appaltanti: considerato che la norma ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 così come definiti all'art. 3, comma 33 e all'art. 32, ivi compresi quelli operanti nei settori speciali (determinazione AVCP n. 4/2011);
- altri soggetti aggiudicatori, tra i quali i titolari di permesso di costruire che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo previsto per il rilascio del permesso.

4. Ambito oggettivo di applicazione

I **contratti** per i quali trova applicazione la disciplina sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** sono:

1. contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al titolo II, parte I, dello stesso, ivi compreso l'affidamento a contraente generale;
2. concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi *ex art.* 30 del Codice;
3. contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4. contratti di subappalto e subfornitura;
5. contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti (determinazione AVCP n. 4/2011).

Dunque, nei casi in cui venga stipulato un contratto d'appalto tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'espletamento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, risulta applicabile la disciplina sulla tracciabilità. La stessa disciplina si applica poi ai concessionari di lavori e servizi pubblici. I corrispettivi incassati dai concessionari di servizi pubblici potranno, tuttavia, essere versati dagli utenti con qualsiasi strumento di pagamento, compreso il contante, ma pur sempre su un conto dedicato indicato dal concessionario al committente.

La normativa sulla tracciabilità trova inoltre applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. 6.6.01, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, Legge 17.8.42, n. 1150 (determinazione n. 4/2011).

SCHEMA RIEPILOGATIVO	FATTISPECIE SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
	Contratti di appalto, subappalto e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubblici
	Concessioni di lavori e servizi pubblici
	Contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dal Codice dei contratti pubblici, parte III
	Contratti esclusi di cui al titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto
	Cottimo fiduciario
	Lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso

5. Obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità

Gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 sono i seguenti.

5.1. Utilizzazione conti bancari o postali dedicati

I soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari sono tenuti ad "utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche" (art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010).

Pertanto, sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conti correnti dedicati (determinazione AVCP n. 4/2011).

Non è necessario che i conti correnti dedicati siano utilizzati unicamente per finalità connesse alle transazioni collegate ad appalti pubblici, potendo essere dedicati "anche in via non esclusiva" (art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010).

L'espressione "anche in via non esclusiva" assume un duplice significato (art. 6, comma 4, d.l. n. 187/2010):

- a) il conto corrente bancario o postale dedicato può essere utilizzato anche promiscuamente per più commesse pubbliche, purché per ciascuna di esse sia effettuata la comunicazione, alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010);

b) sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate e che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati.

In sostanza, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato (determinazione AVCP n. 4/2011).

5.2. Comunicazioni da effettuare alla stazione appaltante

È obbligo dei soggetti tenuti all'applicazione della disciplina in questione di **comunicare** alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli **estremi identificativi dei conti correnti dedicati**, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi e ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante, l'appaltatore può avvalersi di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica. In sostanza, può essere effettuata un'unica comunicazione che rimane valida per tutta la durata dei rapporti contrattuali con la stessa amministrazione, a condizione che sia espressamente specificato nella comunicazione che le informazioni indicate valgono per tutti i rapporti contrattuali in essere o futuri con quella determinata amministrazione (o per una pluralità di rapporti individuata comunque dallo stesso appaltatore) (determinazione AVCP n. 4/2011).

Sanzioni L'omessa tardiva o incompleta comunicazione delle suddette informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, Legge n. 136/2010).

5.3. Indicazione dei codici CIG e CUP

Gli strumenti di pagamento utilizzati dalle stazioni appaltanti per i pagamenti nei confronti dell'appaltatore ed eventualmente nei confronti di subappaltatori e fornitori, così come quelli utilizzati da questi ultimi verso terzi, devono recare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

L'indicazione del **CIG** è obbligatoria in relazione a ciascun contratto pubblico soggetto alla disciplina in tema di tracciabilità.

Il CIG dovrà essere richiesto dal responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all'indizione della gara poiché dovrà essere indicato nel bando stesso o, per le procedure senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

QUESITO

Come si acquisisce il codice CIG?

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) antecedentemente all'indizione della gara (vedi comunicato del Presidente dell'AVCP del 7.9.10).

Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell'autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione dei dati inerenti l'affidamento attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'AVCP.

Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e il Codice Identificativo di Gara (CIG). In caso di procedure suddivise in più lotti, viene attribuito un numero di CIG a ciascun lotto della gara.

Nel caso di pagamenti relativi a beni oggetto di contratti diversi (pertanto, contraddistinti da CIG diversi), la regola generale è quella dell'indicazione di tutti i CIG all'interno degli strumenti di pagamento, ad esempio nel bonifico. Pertanto, una volta esaurito lo spazio disponibile nella causale di pagamento, sarà necessario effettuare un secondo bonifico.

Per risolvere alcune criticità inerenti le gare divise in più lotti e che, pertanto, presentano una pluralità di CIG, come avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle ASL, è stato previsto lo strumento dei c.d. "CIG master" (determinazione AVCP n. 4/2011). Il RUP ha la facoltà di eleggere a CIG master uno dei CIG relativi ai singoli lotti, a patto che nel contratto sia riportato l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati. Ciò consente - sia alla stazione appaltante che agli appaltatori della filiera - di non riportare negli strumenti di pagamento tutti i CIG relativi ai lotti aggiudicati ad un medesimo operatore economico, ma di fare riferimento ad un unico CIG individuato come CIG master. L'utilizzo del CIG master non costituisce un obbligo, ma una facoltà della stazione appaltante, volta a semplificare gli adempimenti.

QUESITO

Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), prima parte, del Codice);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c), del Codice);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e), del Codice);

- i contratti di lavoro temporaneo (Legge 24.6.97, n. 196);
- gli appalti di cui all'art. 19, comma 2, del Codice;
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice;
- gli affidamenti diretti a società *in house*;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
- gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego);
- le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della Pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi determinazione AVCP n. 4/2011, par. 4.6);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento;
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione AVCP n. 4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale;
- i contratti dell'autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.

L'indicazione del **CUP**, assegnato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in relazione a "ogni nuovo progetto di investimento pubblico" (art. 11, Legge n. 3/2003), è obbligatoria nelle seguenti ipotesi (determinazione AVCP n. 4/2011, par. 6.1):

- se è presente un decisore pubblico;
- se è previsto un finanziamento, anche non prevalente, tramite risorse pubbliche;
- se è previsto un obiettivo di sviluppo economico e sociale;
- se è previsto un termine entro il quale deve essere raggiunto l'obiettivo.

La tracciabilità attenuata L'indicazione del **CIG** non è richiesta, invece, per il pagamento di:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;

- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;
- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.);
- spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro. Il limite di euro 1.500 deve essere interpretato nel senso che la soglia indicata è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr. Comunicati Ministero dell'Interno del 12.8.10 e 31.12.10).

In tali casi sussistono obblighi c.d. di tracciabilità attenuata (art. 3, commi 2 e 3, Legge n. 136/2010).

Si tratta, infatti, di particolari movimentazioni finanziarie che, seppure in tutto o in parte riconducibili ad una commessa pubblica, costituiscono pagamenti strettamente connessi con il generale funzionamento organizzativo di un'impresa.

In relazione a queste tipologie di operazioni è stato configurato dunque un regime di tracciabilità meno rigoroso, che prevede maggiore flessibilità nell'utilizzo degli strumenti di pagamento per le transazioni e la non obbligatorietà dell'indicazione del CIG/CUP.

5.4. Modalità di pagamento

I soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari hanno l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

È consentita l'utilizzazione di strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni (art. 6, comma 5, d.l. n. 187/2010).

Al riguardo, il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.ba (ricevute bancarie). In presenza di tali modalità di pagamento, tuttavia, i codici CUP e CIG dovranno essere inseriti fin dall'inizio dal beneficiario e non da chi effettua il pagamento, poiché la procedura ha avvio con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

Il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti), invece, attualmente non consente il rispetto del requisito della piena tracciabilità per le difficoltà di inserimento dei codici CIG e CUP in pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata che presuppongono una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'attuale configurazione del servizio, infatti, non è in grado di gestire informazioni o causali specifiche relative alla singola disposizione di pagamento.

Sanzioni L'effettuazione delle transazioni senza l'impiego dello strumento del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento di cui sopra comporta:

- a) la risoluzione del contratto *ex art. 3, comma 9-bis, Legge n. 136/2010*;
- b) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della stessa transazione.

5.5. Inserimento in contratto di apposita clausola sulla tracciabilità

Come visto (par. 2), è fatto obbligo alla stazione appaltante di inserire nei contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture un'apposita clausola di tracciabilità.

Sanzioni Il mancato inserimento della clausola determina la **nullità assoluta** del contratto.

APPROFONDIMENTI

Battista F., *La tracciabilità dei flussi finanziari ed il codice antimafia*, CEL Editrice, 2011.

Battocchi E., *Tracciabilità dei flussi finanziari*, in Spinelli D. (a cura di), *Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Milano, 2012.

Biancardi S., *CIG DURC DUVRI e Tracciabilità dei flussi finanziari*, Rimini, 2012.

Caringella F.-Giustiniani M., *I contratti pubblici*, Barletta, 2014.

Cisterna A., *La tracciabilità dei pagamenti*, Rimini, 2011.

D'Herin H.-Cresta S., *I principi relativi all'esecuzione del contratto*, in Caringella F.-Protto M. (a cura di), *L'appalto pubblico e gli altri contratti della P.A.*, Bologna, 2012.

Simonato A., *La contabilità dell'esecuzione e il pagamento del corrispettivo*, in Villata R.-Bertolissi M.-Domenichelli V.-Sala G., *I contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Tomo II*, Padova, 2014.

Per questioni pratico-operative vedasi anche le *frequently asked questions* (c.d. faq) fornite dall'ANAC e consultabili sul sito www.anticorruzione.it.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX